

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge regionale 27 luglio 2004, n.38 disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

La presente proposta di modifica attiene alla sola parte mineraria contenuta nei titoli primo e secondo della legge.

Si tratta di una riforma dell'attuale testo di legge migliorativo sotto vari aspetti ma che non tocca l'attuale attribuzione ai comuni delle competenze di gestione della materia.

La proposta raccoglie l'esigenza di adeguamento delle norme contenute nella l.r.38 all'attuale ordinamento normativo nazionale e regionale, ivi compresa la normativa di Valutazione di impatto ambientale. Si evidenzia l'introduzione dei riferimenti alla nuova normativa urbanistica ed ambientale della Regione, ed alla diversa ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente.

Viene previsto inoltre un rafforzamento delle competenze regionali, tale da permettere una migliore conoscenza della realtà della gestione da parte dei Comuni, favorire una maggiore omogeneità negli atti, e prevedere misure che portino a garantire l'effettiva applicazione delle norme da parte dei comuni, nonché la puntuale trasmissione dei dati e degli atti necessari agli uffici regionali.

A questo fine si programma la realizzazione di una piattaforma che verrà denominata "Sistema informativo delle acque minerali e termali" nella quale confluiranno tutti dati inerenti la materia. Il sistema verrà sviluppato internamente e pertanto non viene previsto impegno di nuove risorse.

Risulta inoltre necessaria, alla luce di quanto emerso in questi anni di applicazione, una riscrittura parziale del procedimento per il rilascio di nuove concessioni, che risulti di più facile lettura ed applicazione. Si rivedono inoltre alcune previsioni riguardanti gli strumenti di misura ed i dati da fornire, in modo tale da rendere gli adempimenti più chiari e lineari, ma allo stesso tempo non eludibili, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica che sarà predisposta allo scopo.

Questa proposta vuole adeguare la normativa al fine di migliorare la collaborazione con le amministrazioni comunali e permettere una conoscenza puntuale delle modalità di gestione della risorsa. Tale collaborazione si rende necessaria per consentire alla Regione di effettuare una supervisione della materia, lasciando spazio ad interventi di approfondimento e/o di indirizzo che risultino necessari.

Viene infine inserita la previsione di una nuova premialità sui canoni, tesa ad incentivare il recupero delle bottiglie di plastica tramite apposite filiere.

L'attuazione della presente proposta di modifica non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Si riporta qui di seguito il dettaglio degli articoli interessati dalla proposta di modifica.

**Art.1 - Funzioni dei comuni e obbligo trasmissione dei dati alla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r.38/2004**

Viene aggiunto il comma 3bis (già presente nell'articolo 6) che contiene l'obbligo per i comuni di trasmissione alla Regione di dati e atti, rafforzato dalla previsione di penalità in caso di inadempienza.

**Art.2 - Funzioni della Regione. Istituzione e gestione del sistema informativo delle acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 6 della l.r.38/2004**

Al comma 1 viene inserita la lettera c bis) contenente l'istituzione del Sistema informativo delle acque minerali e termali.

Viene ritoccato al comma 3 ter il procedimento di cancellazione delle concessioni dal patrimonio regionale, chiarendo che tale funzione è di competenza regionale.

**Art.3 - Sistema informativo regionale per le acque minerali e termali. Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r.38/2004**

Con questo nuovo articolo viene definito il sistema informativo delle acque minerali e termali, che conterrà i dati specificati nel Regolamento di cui all'articolo 49 (al comma 2) e che verrà organizzato secondo quanto previsto al comma 3.

**Art.4 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 7 della l.r.38/2004 - Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale.**

Sono aggiornati i riferimenti alle normative attualmente vigenti.

**Art.5 - Trasmissione in via telematica degli atti al comune. Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r.38/2004.**

Si inserisce questo nuovo articolo per prevedere che tutti gli atti e le comunicazioni siano gestite e trasmesse per via telematica.

**Art.6 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 8 ter della l.r.38/2004 - Requisiti del richiedente.**

Viene inserito il rimando all'articolo 14 - comma 6.

**Art. 7 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r.38/2004 - Istanze concorrenti.**

Viene corretto, al comma 3, un refuso del testo originario.

**Art.8 - Correzione di riferimenti normativi e precisazioni sui contenuti della relazione di fine ricerca. Modifiche all'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004 - Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori.**

Nei commi 1 e 2 si inserisce l'obbligo di comunicazione dell'avvio dei lavori di ricerca e delle relazioni annuali secondo le modalità inserite all'articolo 7bis.

Con il comma 4bis si introduce l'obbligo di sorveglianza, messa in sicurezza e manutenzione delle opere di presa realizzate.

Il comma 4ter dettaglia i contenuti obbligatori della relazione di fine ricerca.

Al comma 4quater si assegna al Comune la manutenzione delle opere di presa da cui avviene il prelievo della risorsa che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Sanità.

**Art.9 - Aggiornamenti normativi. Adeguamenti normativi al nuovo procedimento di VIA. Modifiche all'articolo 9 della l.r.38/2004. - Rilascio del permesso.**

Il comma uno è sostituito con un nuovo testo che aggiorna alla vigente normativa la procedure e l'indicazione degli enti che si devono esprimere in merito al rilascio di un nuovo permesso. Si elimina l'obbligo da parte dei comuni di dotarsi di un proprio regolamento in materia.

Il comma 2 viene sostituito con le previsioni relative alla normativa di impatto ambientale. Il contenuto del comma 2 originario viene inserito all'articolo 8quinquies - comma 1.

Al comma 2bis viene inserita la previsione che le spese sostenute dal ricercatore siano documentate.

**Art.10 - Scadenze temporali per l'aggiornamento degli importi dei canoni. Modifiche all'articolo 10 della l.r.38/2004 - Pagamento del canone della ricerca.**

Al comma 2 si porta da 2 a 3 anni l'obbligo di aggiornamento dei canoni.

**Art.11 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 13 della l.r.38/2004 - Accesso ai fondi.**

Il comma 2 viene adeguato in conseguenza della modifica dell'art.9 comma 1.

**Art.12 - Adeguamento al nuovo procedimento di VIA. Modifiche all'articolo 14 della l.r.38/2004 - Concessione di coltivazione del giacimento.**

Il riordino dei contenuti è teso ad assicurare una procedura più lineare ed univoca, inserendo al contempo tutti gli adeguamenti alle nuove normative (VIA, ecc.). Tra le novità (al comma 5 lettera c) viene introdotto l'obbligo di comunicare, in fase di rilascio o rinnovo della concessione, il nominativo del tecnico che assumerà la carica di direttore di miniera ai sensi della normativa di riferimento vigente.

**Art.13 - Aggiornamenti normativi. Inserimento dell'articolo 14 bis alla l.r.38/2004 - Procedura per il rilascio della concessione.**

Come per il precedente, il riordino dei contenuti è teso ad assicurare una procedura più lineare ed univoca.

**Art.14 - Precisazioni sul contenuto del provvedimento di concessione. Modifiche all'articolo 15 della l.r.38/2004.**

Come per i due precedenti, il riordino dei contenuti è teso ad assicurare una procedura più lineare ed univoca.

**Art.15 - Precisazioni sugli obblighi del concessionario. Modifiche all'articolo 16 della l.r.38/2004 - Esercizio della concessione.**

Il comma 2bis viene modificato inserendo l'obbligo di trasmissione dei programmi dei lavori secondo le modalità inserite all'articolo 7bis e dettagliando l'istruttoria di autorizzazione per le nuove opere di presa qualora previste.

**Art. 16 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r.38/2004 – Deposito cauzionale.**

Adeguamenti migliorativi e connessi alla modifica dell'articolo 9 – comma 1.

**Art.17 - Aggiornamento di riferimenti normativi e adeguamento alla normativa regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004 – Aree di salvaguardia.**

Oltre ai dovuti aggiornamenti normativi, si introducono miglioramenti tecnici alla definizione delle aree, inserendo altresì l'obbligo per i comuni di aggiornare il proprio quadro conoscitivo di cui alla legge 65/2014 con la ricognizione delle aree di salvaguardia. Viene inoltre disciplinato il caso delle zone di protezione ambientale che interessino più province.

**Art.18 - Adeguamento alla normativa regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r.38/2004 – Aree di valorizzazione ambientale.**

Viene adeguato in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 18.

**Art.19 - Riduzione dei canoni in relazione all'utilizzo di contenitori ecologici per l'imbottigliamento delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche all'articolo 22 della l.r.38/2004 – Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni.**

Al comma 2 viene introdotta la possibilità della riduzione del canone fino al 50% qualora l'azienda utilizzi per l'imbottigliamento Pet riciclato proveniente da apposite filiere di recupero delle bottiglie (secondo il principio detto del *bottle to bottle*). Resta in ogni caso facoltà del comune applicare tale riduzione in base alle politiche esercitate sul proprio territorio in materia di rifiuti. Al comma 5 si adeguano i riferimenti. Infine si introduce il comma 5bis per prevedere l'obbligo da parte dei comuni di comunicare per via telematica alla Regione l'ammontare dei canoni e degli oneri incassati, tramite il sistema informativo.

**Art.20 - Adeguamenti normativi e adeguamenti ai nuovi articoli inseriti o modificati. Modifiche all'articolo 24 della l.r.38/2004 – Trasferimento della concessione.**

Il comma 2 viene adeguato con il riferimento all'articolo 14bis.

Al comma 6 viene disciplinata con maggior chiarezza la procedura per l'approvazione preventiva, da parte del comune, dei contratti di somministrazione.

**Art.21- Adeguamenti alle modifiche normative. Modifiche all'articolo 25 della l.r.38/2004 – Vicende societarie.**

Viene adeguato con i riferimenti di cui all'articolo 14 c.6.

**Art.22 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 26 della l.r.38/2004 – Rinnovo della concessione.**

Viene adeguato con i riferimenti di cui agli articoli 14 e 14bis.

**Art.23 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 28 della l.r.38/2004 – Decadenza e revoca.**

Il comma 1, lettera b) viene adeguato con il riferimento all'articolo 14 c.6.

Alla lettera i) dello stesso comma vengono meglio specificate le condizioni per la decadenza con riferimento agli strumenti di misura.

**Art.24 - Nuove misure dei prelievi e per il monitoraggio dei prelievi di acque minerali, di sorgente o termali. Modifiche all'articolo 29 della l.r.38/2004.**

L'articolo è stato riscritto ex novo e prende come titolo "Obbligo di misura dei prelievi e monitoraggio".

Il nuovo testo è stato elaborato al fine di definire con chiarezza gli obblighi dei concessionari sia in merito alla misura dei prelievi che in merito al monitoraggio.

Nell'ottica di una complessiva semplificazione vengono inoltre eliminate alcune previsioni (fra cui l'obbligo delle misure dei dati meteorologici e dei parametri chimico-fisici), ritenute eccessive per le finalità del monitoraggio e/o di difficile applicazione, con l'obiettivo al contempo di rafforzare le misure che invece sono ritenute essenziali.

Tutti i dati confluiranno nel sistema informativo di cui al nuovo art.6bis, dove avranno accesso anche i comuni.

Vengono inoltre inserite le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dove viene precisata la responsabilità della certificazione dei dati da parte del direttore di miniera e prevista la possibilità, da parte della Regione, di chiedere piani di monitoraggio dettagliati, qualora se ne ravvisi la necessità.

**Art.25 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 30 della l.r.38/2004 - Vigilanza e controlli.**

Si introduce il comma 1bis che obbliga i comuni a comunicare per via telematica i risultati dei controlli relativamente agli obblighi di cui all'art. 29 (Obbligo di misura dei prelievi e monitoraggio).

**Art. 26 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni. Modifiche all'articolo 31 della l.r.38/2004.**

Al comma 6 vengono chiariti i casi di applicazione delle sanzioni e vengono adeguati gli importi delle stesse.

**Art.27 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 48 della l.r.38/2004 - Norme transitorie.**

Al comma 4 vengono adeguati i riferimenti.

**Art.28 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 49 della l.r.38/2004 - Norme di attuazione.**

La lettera a) del comma 1 viene adeguata inserendo il riferimento contenuto nell'articolo 4, comma 3bis) di nuova introduzione. Alla lettera a septies) si precisa che le misure di portata riguardano sia i pozzi che le sorgenti.